

Del. n. 205/2010/PAR



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - Cons. Gianfranco BUSSETTI    | Presidente F.F |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI  | Componente     |
| - 1° Ref. Alessandra SANGUIGNI | Componente     |
| - 1° Ref. Laura D'AMBROSIO     | Componente     |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

VISTO l'art. 17, comma 31 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, in materia di questioni di massima;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, il Primo Referendario Laura D'Ambrosio;

### PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 20 ottobre 2010 prot. n. 13670/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Chiesina Uzzanese, comune inferiore a 5.000 abitanti, con cui si chiede:

1. se possa procedersi all'assunzione di un'unità di personale con decorrenza dal 1° gennaio 2011, considerando che la spesa a seguito di tale assunzione non supererà l'ammontare dell'anno 2004 e il limite del 40% delle spese correnti.
2. quale sia il trattamento economico che va erogato al dipendente destinatario di posizione organizzativa o progressione orizzontale nel corso dell'anno 2010, alla

luce della norma di cui all'art. 9 della L. 122/10 per la quale negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, compreso il trattamento accessorio, non possa superare quello corrispondente del 2010.

#### CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha natura necessariamente propedeutica all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.

Al riguardo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa, e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, in risposta al primo quesito, la Sezione non può che sottolineare la legittimità di assunzioni che avvengano nel rispetto della normativa in esame che, come ribadito dalle Sezioni Riunite con la delibera n. 52 del 11 novembre 2010, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, per l'anno 2011, è regolata dal disposto dell'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha fissato i due limiti della spesa di personale non superiore a quella sostenuta nel 2004 e delle nuove assunzioni che sono consentite nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute *nell'anno precedente*, locuzione che va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Riunite nella delibera su questione di massima appena citata. A questo limite va aggiunto il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che, nella sua ultima versione modificata dell'art. 14, comma 9, della L. 122/10, recita: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale." La Sezione ha già chiarito, invece, nel parere approvato con delibera n. 160 del 17 novembre 2010, che non si applica il limite del "20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente" sancito dall'art. 76 appena citato; tale norma si ritiene possa riferirsi ai soli enti sottoposti al patto di stabilità, per le motivazioni esplicate in tale delibera, che qui si intendono richiamate.

In risposta al secondo quesito, l'art. 9, comma 1, del D.L. 78/10, convertito con modificazioni nella L. 122/10 stabilisce che *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14."* Queste ultime disposizioni, in particolare, fanno salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010, nonché le risorse destinate al settore scolastico.

Nel testo della norma, come modificato in sede di conversione, il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 è dato dal "trattamento ordinariamente spettante" nell'anno 2010.

Sono esclusi da tale limite ("al netto") gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa.

Per quanto riguarda le progressioni di carriera (nella medesima area) disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, l'effetto, per i predetti anni, vale ai fini esclusivamente giuridici, in virtù dell'art. 9, comma 21, terzo e quarto periodo della L. 122/10.

In conclusione, in risposta ai quesiti proposti dall'ente la Sezione ritiene che, nel 2011, il parametro di riferimento per il calcolo della retribuzione dei dipendenti è il trattamento giuridico spettante allo stesso nel 2010, con le esclusioni stabilite dalla norma (che non inficiano la possibilità che tali voci possano essere corrisposte al dipendente per l'anno 2011) includendo eventuali progressioni maturate nell'anno 2010.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.13670/1/139.

#### DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al comune di Chiesina Uzzanese e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2010

Il Presidente f.f.  
f.to Gianfranco BUSSETTI

Il Relatore  
f.to Primo Referendario Laura D'AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2010

Il Direttore della segreteria  
f.to Pier Domenico BORRELLO